## Sgravio dell'11,50%: confermata l'applicazione per il 2015

## 8 Settembre 2015

Con l'allegato messaggio n. 5336/15, l'Inps ha ricordato che, relativamente alla riduzione dell'11,50% di cui all'art. 29 della L. n. 341/95 e smi, non essendo stato emanato, entro il 31 luglio scorso, il decreto del Ministero del Lavoro e dell'Economia attuativo dell'agevolazione in parola, le imprese edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata per il 2014, pari all'11,50%, con decorrenza 1° settembre 2015.

Come ormai noto, l'art. 1 co. 51 della L. n. 247/07, ha infatti previsto che "decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".

Con riferimento alle modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, la nota in oggetto fa esplicito rinvio alla circolare Inps n. 75/15.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305, caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Non hanno diritto alla riduzione contributiva in oggetto i datori di lavoro che svolgono attività di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P, in quanto non costituiscono attività edili in senso stretto.

Fermo restando che lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, per poter fruire del beneficio sarà necessario inoltrare dal 1° settembre 2015 apposita istanza telematica, utilizzando il modulo "Rid-Edil", presente nella sezione "comunicazioni on line", funzionalità "invio nuova comunicazione" disponibile nel cassetto previdenziale aziende del portale informatico dell'Istituto.

I sistemi informativi centrali, entro il giorno successivo all'inoltro delle istanze, previa verifica formale, attribuiranno un esito positivo o negativo; in caso di esito positivo, ai datori di lavoro ammessi verrà rilasciato il codice autorizzazione "7N", che avrà validità per il periodo da agosto a dicembre 2015.

Nelle ipotesi di matricole sospese o cessate, l'azienda potrà recuperare lo sgravio relativo ai mesi precedenti la sospensione o cessazione attraverso la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio in oggetto. La sede Inps competente, in caso di esito positivo dell'istanza, attribuirà il suddetto codice relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio relativo al beneficio corrente nel flusso UniEmens con il codice causale "L206" nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi"; il recupero degli arretrati, invece, dovrà essere esposto con il codice causale "L207", nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio inserendo nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, valorizzando l'elemento con il codice "NFOR", che contraddistingue, appunto, gli operai non più in carico presso l'azienda.

La nota in oggetto conclude ricordando che nel caso di mancata adozione del decreto interministeriale o di modifica della misura agevolativa, l'Inps provvederà al recupero degli importi non spettanti, o a fornire le istruzioni operative per il conguaglio delle differenze a credito.

21862-Messaggio inps 5336.pdf<u>Apri</u>

21862-Allegato al messaggio Inps.pdfApri